

Codice Etico

dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare

30 aprile 2021

*A cura
dell'Ufficio Ordinamento e Ciclo Atti Amministrativi
della Direzione Gestione del Personale e Affari Generali*

Preambolo

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è un Ente Pubblico di ricerca che ha come obiettivo primario lo studio della fisica fondamentale nel campo nucleare, subnucleare e astroparticellare e le possibili applicazioni di tali conoscenze in molteplici aspetti di rilievo per il benessere sociale e l'innovazione tecnologica.

L'INFN è costituito da una vasta comunità comprendente il personale dipendente (ricercatori, tecnologi, personale tecnico e amministrativo) e quello associato all'Istituto (in particolare dipendenti universitari e di altri enti di ricerca). L'esistenza di una tale composita comunità richiede l'individuazione rigorosa di criteri alla base, da una parte, del riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà individuali e, dall'altra, dell'assunzione di responsabilità e di doveri sia a livello individuale che di diverse componenti della comunità stessa.

Consapevole del ruolo fondamentale giocato dalla ricerca scientifica nello sviluppo di un moderno Paese civile e, di conseguenza, della rilevanza sociale degli enti di ricerca, l'INFN, col presente Codice Etico intende informare il proprio operato a favorire l'eccellenza e la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dalla libertà della ricerca, dal rispetto di ciascuno, dalla valorizzazione delle differenze, dalla correttezza professionale e dal sereno confronto tra le varie componenti.

È con questo spirito che l'INFN richiede a tutto il personale, sia esso dipendente che associato, il pieno rispetto del presente Codice Etico nonché del *Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che lavorano presso l'INFN* e del *Codice di Comportamento in materia di Anticorruzione del personale dell'INFN*, al fine del migliore conseguimento degli obiettivi dell'Ente in Italia e/o all'estero.

Parte Prima

Destinatari e principi ispiratori

Art. 1. Destinatari del presente Codice

1. Il Codice Etico (di seguito Codice) si rivolge a tutti coloro che, a vario titolo, si trovano ad operare (anche per brevi periodi) nell'ambito delle attività dell'INFN, quindi chi fa parte del personale dipendente e associato, i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di borse di studio, chi opera nelle attività dell'Ente con contratti a vario titolo conferiti, ma anche gli ospiti temporanei, i collaboratori occasionali, etc.

Art. 2. Finalità e principi ispiratori

1. L'INFN ispira il proprio ordinamento e informa la propria azione ai principi individuati nel presente Codice, favorendo il loro rispetto e promuovendo l'adempimento dei doveri di condotta da questo derivanti, in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte da tutti i destinatari di cui all'Articolo 1.
2. I principi che ispirano il presente Codice si basano sui principi costituzionali fondamentali. Essi sono:
 - a) dignità e promozione della persona, sia come essere umano che come parte della comunità sociale dell'Ente;
 - b) equità e giustizia:
 - i) prevenzione e condanna di ogni forma di discriminazione basata su differenze di sesso, di età, di provenienza territoriale, di lingua, di origine etnica, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali ed economiche, di disabilità e di orientamento sessuale, o basate sulle diverse specifiche tipologie contrattuali attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - ii) tutela, valorizzazione e riconoscimento delle suddette differenze; solidarietà e pari opportunità da valorizzare particolarmente nella promozione della dimensione comunitaria dell'INFN, anche quale elemento di valorizzazione delle attività di formazione e di ricerca;
 - iii) accesso paritario alle prestazioni previdenziali e assistenziali, in conformità alla normativa vigente, indipendentemente dalla tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
 - c) libertà nell'ambito dell'attività di ricerca scientifica e di formazione;

- d) orientamento delle attività di ricerca al bene dell'umanità e all'ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica;
- e) valorizzazione del merito, da intendersi anche quale strumento per la realizzazione di fatto del principio di eguaglianza sostanziale e da perseguire anche tramite l'implementazione del principio di trasparenza nella valutazione e nella definizione dei relativi criteri;
- f) rispetto e tutela dell'ambiente, della salubrità e della sicurezza dei luoghi di lavoro e di vita;
- g) buona amministrazione, basata su criteri di efficienza, efficacia ed economicità, salvaguardando e favorendo il benessere di chi lavora;
- h) promozione del dialogo con le istituzioni, le imprese e la popolazione delle realtà in cui l'INFN opera;
- i) diritto alla libertà di esprimere, anche pubblicamente, in forma motivatamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell'Ente. Le dichiarazioni in tal senso effettuate devono comunque essere sempre improntate al rispetto personale e alla moderazione del linguaggio.

Parte Seconda

Regole di condotta

Art. 3. Abuso di potere

1. A nessuno è consentito di abusare del ruolo derivante dalla propria posizione al fine di imporre ad altri l'esecuzione di prestazioni e/o di servizi che non siano dovuti o funzionali al perseguimento dell'interesse generale dell'INFN.
2. Il *Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale* dell'INFN descrive le modalità concrete di attuazione di tale principio.

Art. 4. Abusi, molestie sessuali e altre condotte lesive.

1. L'INFN condanna ogni forma di abuso e di molestia di natura sessuale, e pone in essere le misure necessarie a prevenire le suddette condotte, nonché l'attivazione dei necessari strumenti di protezione della vittima e di denuncia dell'autore.
2. L'INFN condanna ogni forma di condotta discriminatoria e/o vessatoria, qualunque atto di violenza morale e/o fisica e di persecuzione psicologica e, in generale, qualunque comportamento tale da compromettere l'altrui salute e/o capacità di svolgere le rispettive attività di studio, di ricerca e di lavoro.
3. Le norme comportamentali relative a questi punti sono contenute insieme con le procedure formali e informali nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano presso l'INFN (Deliberazione C.D. n. 12145 del 21 e 22 dicembre 2011).

Art. 5. Trasparenza, integrità e imparzialità.

1. Tutti coloro che operano all'interno dell'INFN (dipendenti, associati, visitatori) uniformano la loro condotta a un canone generale improntato ai criteri di trasparenza, integrità e imparzialità. In particolare, si eviteranno nel modo più assoluto trattamenti di favore, disparità di trattamento, creazione o fruizione di situazioni di privilegio, pressioni indebite, decisioni e iniziative prese senza la massima trasparenza, comportamenti non improntati a sobrietà e imparzialità.
2. L'INFN si impegna ad assumere la massima trasparenza in ordine alla natura e alle caratteristiche dei rapporti con chi opera nelle proprie strutture. In particolare, ci si asterrà dal suscitare aspettative non giustificate in ordine alle prospettive di evoluzione della carriera di personale con contratti a tempo determinato; a tal fine, è dovere

dell'Ente fornire completa e tempestiva informazione sulla natura del rapporto in essere, tanto in fase costitutiva che durante il suo svolgimento.

3. Tutto il personale dell'INFN, dipendente e associato, avendo l'Istituto aderito alla Carta europea dei Ricercatori e al Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori emanati dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 200/251/CE e in virtù del Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 aggiornato alla Legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012, si impegna all'interno dei comitati di selezione e valutazione per assunzioni e/o passaggi di carriera a conformarsi ai principi stabiliti dai menzionati codici e d.lgs garantendo trasparenza nei criteri di selezione (che devono essere a priori noti) e nelle procedure di assunzione (tutte verificabili).
4. Il Codice di Comportamento in materia di anticorruzione del personale dell'INFN descrive le modalità concrete di attuazione dei principi di cui al presente articolo.

Art. 6. Nepotismo e favoritismo

1. Nessuna persona che opera nell'Ente può favorire, in qualunque modo, parenti e affini.
2. Nessuna persona che opera nell'Ente può utilizzare in modo scorretto e contrario al merito la propria posizione per favorire una persona, in particolare sulla base di vincoli e/o relazioni di natura personale, agevolandone l'ingresso o la progressione di carriera.
3. Suddetti comportamenti di favoritismo devono essere tempestivamente segnalati al Comitato Garante.
4. Nel caso in cui un/una candidato/a che intenda partecipare a procedure di selezione sia parente entro il quarto grado, ovvero affine entro il secondo grado, ovvero coniuge ovvero unito da unione civile ovvero convivente da almeno due anni di un dipendente o associato con incarico di ricerca nella Struttura presso la quale è aperta la selezione, deve darne comunicazione scritta prima delle procedure concorsuali. A tal fine nei bandi di concorso deve essere inclusa la richiesta ai candidati e alle candidate di una apposita dichiarazione in tal senso.

Art. 7. Conflitto di interessi

1. I destinatari del presente Codice evitano situazioni di conflitto di interesse secondo le modalità descritte nel *Codice di Comportamento in materia di anticorruzione del*

personale dell'INFN (vedi articolo 7 del CdC dell'INFN).

Art. 8. Libertà di ricerca

1. L'Ente si impegna a creare un ambiente che traduca in buone pratiche l'ideale della libertà e della autonomia personale, intese come presupposti necessari per la qualità dell'attività di ricerca e per lo sviluppo delle professionalità.
2. Nell'esercizio della libertà di ricerca, tutti coloro che operano, a qualunque titolo, all'interno dell'Ente sono tenuti a porre in atto condotte trasparenti e responsabili, anche attraverso l'adozione di sistemi di autoregolamentazione atti ad esplicitare alle proprie comunità scientifiche e, più in generale, alla collettività i risultati, le metodologie e l'impatto etico delle ricerche svolte.
3. L'Ente, avendo aderito alla Carta europea dei Ricercatori emanata dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 200/251/CE, considera tutti i componenti del personale della ricerca operanti al suo interno quali "professionisti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati" indipendentemente dalla classificazione relativa ai differenti status giuridici esistente a livello legislativo, e pone in essere condizioni di lavoro tali da garantire la parità e le pari opportunità tra i generi e gli strumenti adeguati all'esercizio delle attività di ricerca.
4. In particolare, in armonia con quanto previsto dalla Carta europea dei Ricercatori e fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Ente favorisce l'affidamento di ruoli di supervisione e coordinamento di progetti al ricercatore di comprovata esperienza.

Art. 9. Tutela della proprietà intellettuale e valorizzazione dei prodotti della ricerca

1. Fermo restando il rispetto della legge vigente e delle norme internazionali in materia di proprietà intellettuale e di plagio oltre che del *Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN*, l'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Ente o, se associato all'Ente, qualora tale opera sia frutto di ricerche supportate significativamente dall'Ente, è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della sua divulgazione ufficiale.
2. L'Ente, in considerazione della rilevanza pubblica e sociale della ricerca scientifica, si adopera con i suoi risultati a contribuire allo sviluppo della comunità nazionale e internazionale; la proprietà intellettuale, presunta a favore dell'Ente, è regolamentata

dal Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN, e comunque è regolata all'interno di un rapporto reciproco di condivisione degli obiettivi concernenti l'utilizzazione dei risultati della ricerca tra tutto il personale operante, a vario titolo, all'interno dell'Ente stesso.

3. I coordinatori di attività e/o progetti di ricerca, in particolare di quelli legate ad attività accademiche, svolti collettivamente si impegnano, nella pubblicazione dei relativi esiti, a garantire la riconoscibilità di tutti i partecipanti alla ricerca e, qualora ricorrano le condizioni, a indicare specificamente a quale degli autori e dei collaboratori siano riferibili le singole parti dei suddetti risultati.
4. È in ogni caso compito del coordinatore di un gruppo di ricerca promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante, indipendentemente dalla sua qualifica professionale e dal suo ruolo all'interno dell'Ente, di operare secondo libertà, integrità e professionalità, sollecitando il dialogo, la critica costruttiva, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali e, in particolare, valorizzando i talenti e i meriti individuali.

Art. 10. - Progetti di ricerca

1. I progetti di ricerca realizzati nell'ambito dell'Ente, ivi compresi quelli interamente finanziati e/o co-finanziati da soggetti privati, devono essere compatibili con i principi, i valori e le regole di condotta stabiliti dal presente Codice.

Parte Terza

Organi e strumenti di attuazione

Art. 11. Il Comitato Garante del Codice Etico

1. Il Presidente dell'INFN istituisce un apposito Comitato Garante del Codice Etico (di seguito Comitato Garante) composto dai seguenti componenti:
 - a) il/la Consigliere/a di Fiducia che sarà il/la Presidente del Comitato Garante;
 - b) il/la Rappresentante del personale Ricercatore e Tecnologo in Consiglio Direttivo;
 - c) il/la Rappresentante del personale Tecnico-Amministrativo in Consiglio Direttivo;
 - d) un/una rappresentante del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'INFN (CUG), nominato/a dal CUG stesso;
 - e) un rappresentante del personale della ricerca ,diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti, secondo modalità di elezione che saranno indicate con provvedimento del Presidente dell'Ente, tra i titolari di assegni di ricerca e borse di studio nonché di contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001. Tale rappresentante resterà in carica fino alla fine del suo contratto o al massimo per due anni.
2. Il/La Presidente del Comitato Garante, in occasione della prima riunione dello stesso, designa un vicepresidente tra i componenti.
3. Il Comitato Garante, nel rispetto della riservatezza, esercita le seguenti funzioni:
 - a) Svolge, di concerto con il CUG, attività di analisi e di indagine con riguardo alla attuazione del presente Codice;
 - b) nel caso in cui venga a conoscenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 4 del presente Codice, il Comitato Garante darà tempestivamente incarico alla Consigliera di Fiducia per il seguito di sua competenza;
 - c) qualora riceva segnalazioni o venga a conoscenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 10 può, in caso di verificata incompatibilità, proporre al coordinatore del progetto la sua sospensione ovvero la sua rinegoziazione;
 - d) qualora riceva segnalazioni o venga a conoscenza di presunte violazioni delle regole di condotta del presente Codice, svolge attività di verifica e al termine ne comunica gli esiti agli organi direttivi competenti dell'Ente proponendo, se

necessario, azioni da intraprendere;

- e) svolge attività di informazione e divulgazione, anche verso l'esterno, delle tematiche connesse al presente Codice;
 - f) sottopone agli organi competenti proposte di modifica o di integrazione del presente Codice;
 - g) esercita ogni altra funzione prevista dal presente Codice;
 - h) interagisce col Comitato Unico di Garanzia su materia di comune pertinenza.
4. Il Comitato Garante ha diritto di accesso a tutti gli atti e/o documenti dei quali ha necessità di prendere visione per l'espletamento delle sue funzioni.
 5. Il Comitato Garante è tenuto a predisporre, con cadenza annuale e in accordo con il CUG, una relazione in cui sono illustrati i risultati di performance della gestione rispetto ai principi, ai valori e alle regole di condotta dichiarati nel presente Codice, nonché l'attività svolta per la consultazione e il dialogo con i destinatari del presente Codice.
 6. Gli atti e i provvedimenti emanati dal Comitato Garante devono essere di norma accompagnati da debita motivazione scritta.
 7. Spetta al Consiglio Direttivo l'approvazione del Regolamento per il funzionamento del Comitato Garante.
 8. Il Comitato Garante predispone il testo, e le eventuali successive modifiche, del Regolamento per il suo funzionamento da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 12. La rendicontazione sociale

1. L'Ente, nel suo bilancio sociale, si impegna a rendicontare anche le attività svolte dal Comitato Garante, analizzando l'impatto prodotto dalla adozione del Codice sulla qualità della vita all'interno dell'Ente, nonché valutando la coerenza tra quanto stabilito nel Codice e quanto effettivamente realizzato.

Art. 13. Osservanza del Codice

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti;
 - a) a prendere visione del presente Codice e rivolgersi, qualora si presentino dubbi in merito alla condotta da tenere in relazione a fattispecie dallo stesso prese in considerazione ovvero a richieste di chiarificazione relative alla interpretazione delle norme in esso contenute, al Comitato Garante;
 - b) a osservare il presente Codice e le prassi interpretative definite dal Comitato Garante attraverso i suoi atti e provvedimenti.

***Regolamento per il funzionamento
del Comitato Garante del Codice Etico
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare***

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente documento disciplina il funzionamento del “Comitato Garante del Codice Etico”, di seguito anche indicato Comitato Garante, previsto dall’articolo 11 del Codice Etico, Codice approvato dal Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con Deliberazione del 30 aprile 2021.

Art. 2

Funzionamento

1. Il Comitato Garante si riunisce almeno quattro volte l’anno e le riunioni si possono svolgere anche a mezzo di videoconferenza telematica, con l’ausilio di sistemi informatici.
2. Le sedute sono convocate di norma dal/la Presidente o, in mancanza/impossibilità, dal/dalla Vicepresidente; possono essere altresì convocate dai Componenti, nella misura di almeno la metà, che ne stabiliscono anche l’ordine del giorno. Qualora un/una componente sia impossibilitato/a a partecipare alle riunioni, ne dà comunicazione tempestiva al/la Presidente.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Garante stabilendone l’ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei Componenti.
4. Alle riunioni possono prender parte anche, su esplicito invito del/la Presidente del Comitato, esperti sulle materie di interesse del Comitato, senza diritto di voto.
5. Al termine di ogni seduta è redatto, a cura del/la Segretario/a all’uopo designato/a, un verbale che sarà inviato ai Componenti, approvato nel corso della riunione successiva.
6. Il Comitato Garante può validamente deliberare quando sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
7. Il Comitato Garante vota di norma con voto palese. Le deliberazioni sono adottate a

maggioranza dei voti dai presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, prevale il voto del/la Presidente.

8. Per decisioni che rivestano carattere di particolare urgenza e che non possano attendere la convocazione di una riunione, il/la Presidente interpellerà i Componenti con i mezzi di comunicazione idonei a disposizione. La decisione sarà valida quando la metà più uno dei Componenti aventi diritto al voto manifesti il suo assenso. La decisione eventualmente adottata sarà acclusa al verbale della prima seduta utile.

Art. 3

Comunicazione del Comitato Garante del Codice Etico

1. Per favorire la capillare diffusione dei compiti e delle funzioni del Comitato Garante si utilizzano strumenti informatici, come apposite pagine web o indirizzari di posta elettronica.
2. Il Comitato Garante viene dotato di un indirizzo di posta elettronica, accessibile in entrata a tutti i componenti del Comitato e in uscita al/la Presidente e al/la Vicepresidente, pubblicato sul sito web dell'Istituto e utilizzato da chi voglia mettersi in contatto con il Comitato medesimo.
3. Le comunicazioni, gli atti e i provvedimenti del Comitato Garante sono firmati dal/la Presidente o, in mancanza, dal/la Vicepresidente, e inviate al soggetto destinatario sempre a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica di cui al comma precedente.

Art. 4

Indagini e approfondimenti del Comitato

1. Le segnalazioni al CGCE di cui all'articolo 11 del Codice Etico non possono essere anonime e debbono pervenire da persone a cui il medesimo Codice è rivolto.
2. Qualora il Comitato Garante riceva una segnalazione ai sensi dell'articolo 11, dovrà preliminarmente valutare la fondatezza e l'attinenza di quanto segnalato, con le previsioni del Codice medesimo.
3. Qualora il Comitato Garante non ravvisi la propria competenza o comunque ritenga che quanto segnalato non integri gli estremi di una violazione del Codice Etico ne informerà il soggetto segnalante.
4. In caso contrario, il Comitato avvierà un'istruttoria informando il segnalante della presa in carico della segnalazione; al termine delle indagini, il Comitato informerà il segnalante della chiusura dell'attività istruttoria con indicazione dell'Organismo a cui è

stato trasmesso il proprio parere.

5. Nello svolgimento delle attività di verifica, il Comitato potrà ascoltare il soggetto segnalante o altre persone interessate.
6. Medesime attività di verifica e approfondimento potranno essere svolte dal Comitato d'ufficio;
7. Gli esiti delle suddette attività saranno comunicati all'Organismo direttivo competente per gli eventuali adempimenti conseguenti.

Art. 5

Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti di cui all'articolo 10 del Codice Etico, viene esercitato a mezzo di richiesta sottoscritta dalla Presidente o, in sua mancanza, dal/la Vicepresidente del Comitato Garante.
2. La richiesta non presuppone e non necessita di deleghe da parte del soggetto segnalante.
3. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare attiva ogni forma di tutela necessaria affinché le procedure di accesso agli atti avviate dal Comitato Garante siano coperte da riservatezza.

Art. 6

Relazione annuale

1. La Relazione annuale del CGCE di cui all'Articolo 11 c. 4 del Codice Etico, approvata dalla maggioranza assoluta dei Componenti del Comitato e predisposta in accordo con il CUG è trasmessa agli Organi Direttivi dell'Istituto e resa pubblica secondo le modalità che saranno decise dal Comitato Garante.

Art. 7

Trattamento dei dati personali e riservatezza

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al DL 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tutti i componenti del Comitato Garante sono tenuti alla riservatezza rispetto alle

informazioni e ai documenti di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.

Art. 8

Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
2. Esso entra in vigore dalla data della relativa deliberazione del Consiglio Direttivo.